

duda es sobre la detallada reglamentación de las decisiones de dichos Organos y su valor. Se advierte una limitación deliberada tanto en la aprobación de normas disciplinares como en la de documentos doctrinales nacidos de su autoridad magisterial, especialmente desde el C.I.C. 1983. El autor denuncia el peligro de centralismo y burocratización al que pueden llevar las conferencias episcopales y sobre todo, la tentación del nacionalismo separado de Roma que es el factor único de la unidad católica en situaciones de policentrismo o polisindiales, excrecencia indeseable del auge de las Iglesias locales: el Romano Pontífice no puede dejar de intervenir siempre que por graves motivos lo requiera la unidad de la Fe, por la caridad o por la disciplina (cfr. parágrafo 11 del preámbulo de la Constitución apostólica «Pastor Bonus»), tanto en el ámbito universal, como en los continentales (Africa, Hispanoamérica) o nacionales (Holanda, Brasil, Suiza, EE.UU.).

La 2.^a parte trata de las instituciones pontificias. Tiene un ingrediente doctrinal más liviano, y no podía ser de otro modo. Son destacables la precisión y el carácter exhaustivo del estudio, que comienza con una historia de la Curia romana hasta nuestros días, con referencia detenida a la ya mencionada C. A. «Pastor Bonus» (1988) de Juan Pablo II, fruto de catorce años de trabajo. Este texto preside necesariamente el desarrollo de esta parte de la obra que nos ocupa. Toda ella sigue una impecable sistemática de conjunto y está cuajada de datos históricos, e incluso estadísticos, integrados en el texto y en varios cuadros; hay, por cierto, un cuadro sobre el Organigrama institucional de la Santa Sede (vid. págs. 312-313); es el título 1.^o de esta 2.^a parte relativo a la estructura del Gobierno pontificio y el 2.^o sobre los métodos de actividad administrativa y los elementos humanos (personal de la Administración pontificia).

Una conclusión general de una veintena de páginas da fin a la obra, que añade a su texto un utilísimo repertorio de léxico, una bibliografía digna de nota, y cuatro cuidados índices de documentos, onomástico, de Concilios y temático.

Creemos poder afirmar que estamos ante una gran contribución a la literatura canónica, que aúna información y opinión porque la ciencia del profesor D'Onorio —que es mucha— no resulta incolora y sí militante. *Le Pape et le gouvernement de L'Eglise* —que ha merecido el premio Henri-Texier I de la Academia de Ciencias Morales y Políticas (Instituto de Francia)— es, por derecho y desde su publicación, obra de referencia.

JOSÉ MARÍA SÁNCHEZ GARCÍA

FALCO, MARIO, *Introduzione allo studio del «Codex iuris canonici»*, con premessa di FRANCESCO MARGIOTTA BROGLIO e con saggi introduttivi di GIORGIO FELICIANI (*Mario Falco e la codificazione del diritto canonico*) e di ROMEO ASTORRI (*L'Introduzione del Falco nel dibattito sulla codificazione*), Ed. Il Mulino, Bologna, 1992, 458 págs.

Quando, nei primi mesi del 1925, Mario Falco, professore di diritto ecclesiastico all'università di Milano, dà alle stampe il volume *Introduzione allo studio del «Codex Iuris Canonici»*, il diritto canonico non costituisce materia di insegnamento nelle università statali italiane (v. Alberto de la Hera, *Introducción a la ciencia del Derecho canónico*, Madrid, 1967, págs. 113 y ss.). Con lo scioglimento, per ragioni politiche e in conformità allo spirito anticlericale degli anni successivi all'unificazione dell'Italia, delle facoltà teologiche (legge Correnti del 26 gennaio 1873, n. 1251), l'insegnamento del diritto canonico, già in declino, era stato infatti formalmente soppresso. Anche nell'ambito delle facoltà di giurisprudenza tale disciplina veniva a cadere, non però per esplicita soppressione, bensì in seguito alle disposizioni del ministro della pubblica istruzione del 1876 e del 1885 di non ricoprire le cattedre rimaste vacanti, e in seguito alle decisioni dei rimanenti professori di passare ad altra materia o di abbandonare l'insegnamento. Ambedue i provvedimenti, quello legislativo e quello ministeriale, non furono che la conseguenza pratica di quella «osti-

lità verso le scienze ecclesiastiche, che, se era ravvivato dagli accadimenti politici, derivava però di lunga mano dai movimenti di pensiero, e anzi dagli atteggiamenti degli animi, propri del vecchio illuminismo e che governavano la cultura laicistica e separatistica di quel tempo» (Vincenzo Del Giudice, «Sull'insegnamento del diritto canonico nelle università italiane», in *Il Diritto ecclesiastico*, 62, 1953, I, p. 4), come risulta evidente dalla prolusione al corso di storia del diritto romano tenuta nell'università di Roma da Guido Padelletti, il quale afferma «essere il diritto canonico, dal lato tecnico e formale, come dal lato sostanziale e materiale, di gran lunga inferiore alla fama sua», sostiene esistere una sua influenza tutt'altro che benefica nello svolgimento del diritto moderno, e lo definisce «un colossale ma barocco edificio», nella cui costruzione Roma avrebbe portato, come «parte prevalente e originale (...) il falso, l'immoderato, l'incivile, l'inelegante» (V. Del Giudice, «Per lo studio del diritto canonico nelle università italiane», in *Studi in onore di Francesco Scaduto*, I, Firenze, 1936, pp. 205-206, e Giorgio Feliciani, «La scuola canonistica italiana dal dogmatismo giuridico al post-concilio», in *Scienza giuridica e diritto canonico*, a cura di Rinaldo Bertolino, Torino, 1991, p. 64).

Corsi di diritto canonico vengono svolti quindi solo nelle università ecclesiastiche. Di fatto però la disciplina non viene totalmente a cadere in quelle statali: si verifica infatti dapprima «la dismembrazione del contenuto dell'insegnamento del diritto canonico tra gli insegnamenti considerati affini» (V. Del Giudice, *Sull'insegnamento*, cit., p. 5) e quindi il suo inserimento all'interno del corso di diritto ecclesiastico, inteso come diritto dello stato in materia religiosa. Quest'ultima disciplina acquista crescente importanza —fino a divenire materia obbligatoria per la laurea in giurisprudenza nel 1906 (V. Del Giudice, *Sull'insegnamento*, cit., p. 10)— soprattutto ad opera di Francesco Scaduto, che insegna a Napoli, e di Francesco Ruffini, maestro di Mario Falco a Torino, i quali sono mossi da ragioni diverse e seguono metodi diversi (V. Del Giudice, *Sull'insegnamento*, cit., p. 5, e *Per lo studio*, cit., pp. 212 ss.), ma sono ambedue convinti della necessità di insegnare anche il diritto canonico (A. de la Hera, *Introducción*, cit., págs. 115-118).

La metodologia dell'insegnamento è duplice, come si rileva dai manuali e dai corsi pubblicati nei primi decenni di questo secolo. Alcuni studiosi (come Calisse, Caterbini, Scaduto, Schiappoli, Simoncelli, Tamassia e Zanobini) espongono la normativa canonica all'interno della trattazione dei singoli istituti giuridici, altri (Coviello, Del Giudice, De Valles, Galante, Pitzorno, lo stesso Falco, Jemolo) premettono tale esposizione al corso di diritto ecclesiastico (v. Silvio Ferrari, *Ideologia e dogmatica nel diritto ecclesiastico italiano*, Milano, 1979, p. 321).

Un nuovo sviluppo degli studi canonistici anche tra gli studiosi laici viene determinato dalla codificazione del diritto canonico voluta da Pio X e conclusasi con la promulgazione del *Codex Iuris Canonici* nel 1917. In tale contesto si inserisce l'opera di Mario Falco *Introduzione allo studio del «Codex Iuris Canonici»*, uno dei testi «classici» del pensiero giuridico contemporaneo, che viene oggi riproposto —a cura di Giorgio Feliciani— nella collana «Religione e società» pubblicata da «Il Mulino» e diretta da Francesco Margiotta Broglio, per rendere possibile il «confrontarsi con un patrimonio di esperienze e riflessioni che superano il momento normativo che le ha occasionate per attingere ad una dimensione di scienza non interrotta né condizionata dal mutamento politico ed istituzionale (Grossi)» e per «offrire a lettori giovani» una tra le «opere, assai difficilmente reperibili nelle stesse biblioteche, che hanno segnato momenti centrali del dibattito storiografico» (Francesco Margiotta Broglio, opera recensita, *Premessa*, p. 9). Alla riedizione dell'opera Giorgio Feliciani premette uno scritto dal titolo *Mario Falco e la codificazione del diritto canonico* (pp. 13-35), seguito dalla riproduzione dell'*Indice delle materie del Codice di Diritto canonico col Nome ed indirizzo dei Sig. Consultori ed il termine per la consegna del lavoro* (pp. 36-49) e da un saggio di Romeo Astorri: *L'Introduzione del Falco nel dibattito sulla codificazione* (pp. 51-79).

L'*Introduzione* costa all'autore anni di intenso lavoro. Già nel 1922 Ruffini scrive all'allievo: «Io confido che (...) a fine d'anno vedremo compiuto il lavoro, del quale sento più

vivamente che mai la necessità, non solo per la nostra letteratura nazionale, ma per quella in genere della nostra disciplina» (lettera del 25 agosto 1992). Vent'anni più tardi il lavoro di Falco verrà definito da Jemolo come «opera indispensabile, unica nella letteratura giuridica italiana, mentre poche le fanno affronto —(e direi che la nostra primeggi)— in quella di altri Paesi» (A. C. Jemolo, «Marco Falco», in *Riv. di dir. priv.*, 13, 1943, p. 260). Nel giudizio del collega e amico l'opera corrisponde quindi pienamente alle aspettative del maestro. Jemolo ben conosce il metodo di lavoro del Falco, «nelle grandi e nelle piccole cose scrupolosissimo (...). Più che il desiderio, la necessità della perfezione lo assillava: (...) l'opera di spoglio era estesissima (...). Nella compilazione, sempre assillato dallo scrupolo di non essere abbastanza chiaro, abbastanza libero e felice nella espressione, faceva e rifaceva. Nemico come nessun altro delle vane parole, delle introduzioni non necessarie, delle ripetizioni di cose già note, desideroso di concentrare, di essere ad un tempo chiaro e sintetico, esponeva in un opuscolo ciò che in mano di altri avrebbe fornito oggetto di un volume» (*ivi*, p. 259). Tale metodo porta il Falco a non far sufficientemente «apparire non solo tutta la formidabile preparazione e la assoluta padronanza del tema, ma anche la signoria dei principi generali e delle teorie del diritto, le qualità di storico e di polemista» (lettera di Jemolo a Falco, 10 novembre 1924). Scrive Jemolo, a proposito della *Introduzione*: «Mi pare che pur questa volta, sebbene in proporzioni minori che altre volte, lasci dietro uno spesso velario gl'indizi delle tue qualità migliori, e l'enorme mole del materiale raccolto e ordinato» (*ibidem*).

Nell'avvertenza al volume, Mario Falco ringrazia Jemolo, che lo ha «aiutato nella revisione delle prove di stampa» e gli ha «dato utili suggerimenti» (opera recensita, p. 84). Possiamo conoscere quali fossero tali suggerimenti dalle parole dello stesso Jemolo nella lettera già citata: «(...) richiamare e svolgere i giudizi sul *Codex*, almeno i più salienti, e (...) tracciare qualche cenno polemico», accennare ai «procedimenti dinanzi alla Rota ed alla Segnatura» e, là dove si accenna «all'obbligo di motivare le sentenze (...) almeno dire che l'obbligo non si dà per le decisioni della Segnatura».

Il ringraziamento non è solo di circostanza, in quanto, come è possibile verificare ad una attenta lettura del testo, egli prende realmente in considerazione le osservazioni di Jemolo. Tanto per fare un esempio, per quanto concerne l'obbligo di motivazione della sentenza, egli aggiunge l'inciso «eccetto che sia emanata dalla Segnatura Apostolica (can. 1605 § 1)» (opera recensita, p. 378).

L'opera di Falco si differenzia dalle altre trattazioni uscite in quegli anni, che hanno per lo più la struttura del «commentario». L'*Introduzione* «si propone il compito diverso, strettamente giuridico e sistematico, di tracciare la storia della codificazione, di studiare la tecnica legislativa del Codice, di esaminare le relazioni di esso con il diritto anteriore, di esporne la parte generale, di rilevarne le innovazioni più importanti, di mostrare che cosa esso rappresenti nella storia della legislazione ecclesiastica e nella storia universale della codificazione delle leggi» (*ivi*, p. 83). L'autore infatti cerca di ricostruire prima di tutto in modo dettagliato il dibattito sulla codificazione a partire dal Concilio Vaticano I (capitolo I) e il processo di formazione del codice (capitolo II), pur nella limitata conoscenza delle fonti, in quanto la maggior parte dei documenti era coperta dal segreto. Egli esamina quindi in modo critico la materia contenuta nel codice, la sua forma, con particolari rilievi sulla terminologia utilizzata, e la sistematica secondo la quale le materie sono distribuite nel codice stesso (capitolo III).

Falco passa quindi ad esporre, le materie trattate dal codice, comprese le norme di attuazione, le quali, «a differenza di quanto si è fatto di solito per i codici statuali, (...) si trovano nel Codice medesimo» (*ivi*, p. 139), con l'avvertenza che «in particolare nello studio della tecnica legislativa, delle fonti di produzione del diritto canonico e degli atti amministrativi ecclesiastici, si sono sempre tenute presenti le questioni parallele degli altri campi del diritto pubblico e le soluzioni date ad esse dagli scrittori. Agli studiosi non isfuggirà neppure quanto di nuovo vi sia nel tentativo di esposizione della parte generale e nel disegno di trattazione del diritto canonico, quale risulta dai capitoli dove sono esposte siste-

maticamente le innovazioni del Codice» (*ivi*, p. 83) e, quindi, il rapporto con il diritto anteriore (capitolo IV).

Di grande interesse l'ultimo capitolo, che l'autore conclude con un giudizio complessivo sul codice: «La stragrande maggioranza» delle norme relative alla disciplina interna della Chiesa «non fa che riprodurre in forma nuova le norme antiche; delle restanti... la massima parte si limita a modificare disposizioni particolari e secondarie e non altera affatto l'essenza delle istituzioni ecclesiastiche, e le pochissime di particolare importanza, le quali o hanno modificato sostanzialmente il diritto antico, come quella che ha soppresso il diritto di patronato, o hanno ancora ristretto il campo del diritto della Chiesa, rinviando a quello dello Stato nella materia privatistica, o hanno accresciuto e rafforzato il dispotismo del governo vescovile, non hanno impresso affatto al diritto della Chiesa un carattere che prima non avesse, cosicché lo spirito del codice non è altro da quello del diritto già prima in vigore» (*ivi*, p. 399), per concludere: «La caratteristica del Codice non può dunque trovarsi nelle sue innovazioni, ma soltanto nella sua forma esteriore, nella astrattezza e generalità delle sue norme e nel loro ordine sistematico, nella eliminazione del troppo e del vano contenuto nelle leggi antiche; e il suo valore risiede soprattutto nella sua utilità pratica». Quindi, «se, per la stessa limitatezza del diritto della Chiesa e per la scarsità di principi nuovi introdotti dal Codice, non si può vedere nel suo compimento, come è parso agli apologeti, un fatto importante nella storia del mondo, è certo, invece, che il Codice, particolarmente pregevole in alcune parti, non mai prima raccolte in leggi generali, costituisce e costituirà per lungo tempo un ottimo strumento per la conoscenza e l'applicazione del diritto universale della Chiesa. Tale giudizio è confermato da più recenti studi sulla prima codificazione, anche grazie alla consultazione oggi possibile della documentazione dei lavori della commissione istituita da Pio X «pro Ecclesiae legibus in unum redigendis», come mette ampiamente in rilievo Giorgio Feliciani (opera recensita, pp. 14-15) nel primo saggio introduttivo alla riedizione dell'*Introduzione*, dal titolo: *Mario Falco e la codificazione del diritto canonico* (*ivi*, pp. 13-49).

Una prima, moderata critica —«rilevato fatto per scrupolo, e che non muta affatto il giudizio che non potrebbe essere più favorevole»— viene rivolta a Falco da Jemolo, quando il lavoro è ancora in bozza: «Che poi il *Codex* sia così spoglio di principi innovatori, come tu affermi, non saprei. E' vero che, tolta la soppressione dei nuovi patronati, non c'è nessuna modificazione del precedente diritto di qualche rilievo: ma attraverso molte minuscole modificazioni, attraverso la sanzione data ad alcune prassi già invalse, la decisione di alcune questioni controverse, un qualche spirito nuovo mi pare si sia insinuato nel *Codex*. Ed in due sensi: di anelare a completare l'evoluzione centralistica ed assolutista, sicché dopo il *Codex* il vescovo è veramente il sovrano assoluto nella diocesi (...) e di ampliare di fronte allo stato l'orbita di ciò che si considera tollerabile, eliminando sanzioni (...) a carico degli offensori di certi diritti della Chiesa (...)» (lettera a Falco del 10 novembre 1924). Di tenore opposto le critiche rivolte all'autore da riviste cattoliche italiane e ampiamente riportate da Romeo Astorri nel secondo saggio introduttivo, intitolato *L'introduzione del Falco nel dibattito sulla codificazione* (opera recensita, pp. 51-79). In particolare la *Civiltà cattolica* e *Studium* tendono a difendere l'opera del legislatore davanti al rigore critico del Falco, non discostandosi così da quegli studiosi che «mossi da intenti chiaramente apologetici, tendevano a presentare la codificazione canonica come una ineccepibile operazione di carattere meramente tecnico, da studiare con metodo esclusivamente giuridico-positivo», con un «totale disinteresse nei confronti del processo di formazione del Codice» (G. Feliciani, opera recensita, p. 13). Del resto, come ricorda Feliciani, la Congregazione per i seminari «nella convinzione (...) che il Codice sia talmente "chiaro" da non esigere approfonditi studi dottrinali (...) impone ai docenti di diritto canonico di analizzare accuratamente ogni singolo canone, attenendosi "religiosissime" all'*ordo Codicis* in modo tale che, di regola, gli alunni non abbiano bisogno di avvalersi di nessun altro libro» (*ivi*, p. 33).

Solo più tardi *L'Introduzione* viene valorizzata anche dalla canonistica cattolica: Creusen osserva infatti nel 1928 che «deux des meilleurs *Introductions* à l'étude du Code sont

dues à des juristes laics (...) Stutz (...) et Falco» (R. Astorri, opera recensita, p. 68) e il canonista belga Claves Bouuaert esprime un giudizio sostanzialmente positivo (*ibidem*). Nel 1932 un autore anonimo (Spectator) su *Jus pontificium* non solo ammette che «Quamvis (...) hypercritice quandoque usi sint Codicis nostri castigatores, sincere agnoscere debemus plerumque eos non immerito reprehendisse in eo rationem loquendi» (*Jus Pontificium* 12, 1932, p. 178), ma afferma: «Tributa igitur paucis hisce viris, ac praecipue Mario Falco, qui, sin sempre feliciter, tamen semper viriliter Codicis nostri criticen agressi sunt, et ita plus Codici profuerunt, quam facilis laudatorum caterva, amplissima laude: consideranda sunt nobis emolumenta et commoda, copiosissima sane et pulcherrima, quae attulit ubique Codicis promulgatio» (*ibidem*).

Citato da Del Giudice nel suo *Corso*, il volume non viene preso in considerazione dalle riviste del settore, e ciò sta a dimostrare lo scarso interesse che, ancora nel 1925, riveste il diritto canonico nell'ambito degli studiosi «laici» e delle università italiane: Del Giudice è del resto, nel 1925, titolare dell'unica cattedra di diritto canonico.

Interessante quindi risulta l'esame che Astorri compie dell'opera di Falco all'interno del dibattito sulla codificazione e in rapporto a quel dibattito che, già vivo all'estero, soprattutto in Germania, si aprirà in Italia alla fine degli anni trenta sull'insegnamento e sul metodo del diritto canonico, in concomitanza con la ripresa dell'insegnamento del diritto canonico stesso nelle università statali. Nel 1937 Falco è tra i pochissimi a coprire l'insegnamento di diritto canonico, che lascerà dopo appena un anno di corso a causa delle leggi razziali.

MARIA VISMARA MISSIROLI

FELICIANI, GIORGIO, *Le basi del diritto canonico dopo il codice del 1983*, Ed. Il Mulino, Ristampa con aggiornamenti, Bologna, 1990, 184 págs.

Este libro constituye ya un clásico en la enseñanza del Derecho canónico en las Universidades estatales. Su carácter elemental y sintético no le resta profundidad. Y continúa siendo de utilidad en las cátedras de Derecho eclesiástico, en la medida en que suele ser corriente proporcionar al alumno una aproximación al Derecho canónico, para una mejor comprensión del Derecho estatal sobre las confesiones religiosas.

El libro no trata de todo el Derecho canónico, sino sólo de cuatro temas, aunque básicos, correspondientes a otros tantos capítulos: las leyes en la Iglesia, desde un punto de vista histórico; la ley en la Iglesia, desde un punto de vista actual; los poderes en la Iglesia y, finalmente, los fieles. Un elenco bibliográfico relativo a cada capítulo completa el desarrollo de los mencionados temas.

En las diversas cuestiones estudiadas, pese a su carácter elemental, se aprecian consideraciones y afirmaciones fruto de una reflexión personal, que a su vez responde a un buen conocimiento de la literatura canónica postconciliar. En tal sentido no nos encontramos ante una obra de carácter rudimentario, que sólo pretende resaltar las principales novedades introducidas por el Código de 1983, o glosar determinados cánones, sino ante una obra de madurez. No obstante, tampoco toma posición decidida en todos los temas, limitándose en ocasiones a rehuir cuestiones particularmente espinosas o polémicas.

Comienza el primer capítulo con unas consideraciones en torno a la unidad y pluralismo, donde el Derecho canónico es presentado como la estructura jurídica del Pueblo de Dios, en la que el pluralismo disciplinar se demuestra de modo particularmente evidente en las diferencias existentes entre Iglesia latina e Iglesias orientales, afrontando a continuación el tema del Derecho universal y el Derecho particular.

Tras una exposición muy sintética del *Corpus Iuris Canonici*, dedica mucha mayor atención al proceso codificador en sus diversos momentos: Código de 1917, Código de 1983,